

**DIPARTIMENTO GIURIDICO****S.C. GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE****DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Conferimento di incarichi di collaborazione gratuita a personale in quiescenza: approvazione Regolamento.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Su conforme proposta della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane;

Premesso che:

- l'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24.06.2014 n. 90 "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*" convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i., nel prevedere il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nonché il divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo del citato art. 5, comma 9 e degli enti e società da esse controllati, consente la possibilità di conferire ai medesimi soggetti incarichi e collaborazioni, a titolo gratuito, con esclusivo riconoscimento di eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata;
- Viste le Circolari n. 6 del 4.12.2014 e n. 4 del 10.11.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con le quali sono stati forniti chiarimenti in ordine all'interpretazione e applicazione del suddetto articolo 5 comma 9 D.L. n. 95/12;
- Ritenuto di disciplinare l'attività in questione mediante l'allegato regolamento, con annesso schema di contratto di collaborazione a titolo gratuito, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato "A");
- Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda;

Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;

Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore Dipartimento Giuridico;  
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l'ambito di competenza;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a titolo gratuito, con annesso schema di contratto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato "A");
2. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda;
3. di dare atto che l'originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl3;
4. di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 pagine, da un allegato "A" di n. 8 pagine, per un totale complessivo di n. 10 pagine.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

**IL DIRETTORE**  
**S.C. GESTIONE E SVILUPPO**  
**DELLE RISORSE UMANE**  
(Dott.ssa Cecilia SOLARI)

**IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO**  
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)

Visto  
per la verifica della regolarità contabile  
**IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA'**  
(Dott. Stefano GREGO)

SS/AM/rr

\\ GIURIDICO2\incarichipensionatiL.P.gratuitaMadia\Deliberaapprov.regolamento

**Asl3**

Sistema Sanitario Regione Liguria

[www.asl3.liguria.it](http://www.asl3.liguria.it)

---

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO, DA PARTE DELL'ASL3, DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE GRATUITA A PERSONALE IN QUIESCENZA (art. 5 comma 9 D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.).**

---

**ARTICOLO 1****FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'instaurazione di rapporti di collaborazione gratuita con soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90 e delle Circolari applicative n. 6 del 04.12.2014 e n. 4 del 10.11.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

I suddetti rapporti di collaborazione gratuita possono essere attivati con dipendenti in pensione, anche di altre Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati, per incarichi dirigenziali o direttivi (anche al fine di assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici), nonché per attività di studio e di consulenza.

I rapporti di collaborazione gratuita, alla luce delle disposizioni contenute nelle circolari applicative di cui sopra, non possono essere attivati per l'ex personale collocato in quiescenza che abbia già compiuto il 65° anno di età anagrafica, cioè che abbia raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, ad esclusione degli incarichi direttivi i quali possono essere conferiti anche oltre il suddetto limite, ferma restando la gratuità e la durata massima di un anno.

**ARTICOLO 2****PRESUPPOSTI OGGETTIVI**

Gli incarichi possono essere conferiti solo a personale laureato, dirigente o del comparto, collocato obbligatoriamente in pensione per limiti di età o di servizio.

Sono altresì conferibili incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca, a condizione che il soggetto sia in possesso di un curriculum scientifico, comprovante la possibilità di esperire tale effettiva tipologia di attività a fronte di specifica e preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Azienda.

**ARTICOLO 3****PRESUPPOSTI SOGGETTIVI**

Il collaboratore non deve aver svolto, né può essere chiamato a svolgere, mansioni o attività di tipo meramente esecutivo. In ogni caso deve trattarsi di personale che sia in possesso di particolare qualificazione professionale e/o che sia stato preposto od abbia collaborato ad attività di rilievo nell'ambito delle articolazioni aziendali.



# Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

## **ARTICOLO 4**

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.**

Il Direttore della Struttura aziendale interessata formula motivata proposta di conferimento dell'incarico al Direttore Amministrativo o Sanitario o Sociosanitario, per quanto di competenza, individuando l'oggetto, il profilo professionale necessario e il soggetto da incaricare - del quale dichiara di aver verificato la disponibilità - e avendo cura di valutare l'incidenza di possibili conflitti di interesse tra l'incaricato stesso e le finalità aziendali.

Qualora il Direttore Amministrativo/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario esprima il proprio assenso all'attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico, trasmette la proposta alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane per la formalizzazione dell'incarico, attraverso la predisposizione dell'atto deliberatorio e relativo contratto individuale come da schema allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui l'interesse al conferimento dell'incarico sia rilevato direttamente dalla Direzione Aziendale, il Direttore Amministrativo/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario, per quanto di competenza, formula motivata richiesta di conferimento dell'incarico - che dovrà contenere gli elementi specificati al comma 1 del presente articolo - e la trasmette alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane per gli incombeni di cui al comma precedente.

## **ARTICOLO 5**

### **TIPOLOGIA DI INCARICHI**

Gli incarichi gratuiti possono essere di due tipologie:

- 1) Incarichi di studio e consulenza, che presuppongono competenze specialistiche e che rientrano nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 c.c. e ss;
- 2) Incarichi dirigenziali o direttivi.

## **ARTICOLO 6**

### **DURATA DEGLI INCARICHI**

Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, la durata non può essere superiore a un anno, non può essere né prorogata né rinnovata.

Per gli incarichi di studio e consulenza non opera il predetto limite annuale, fermo quanto previsto dall'art. 1, potendo essere rinnovati o prorogati al permanere delle effettive esigenze dell'Azienda.

## **ARTICOLO 7**

### **RAPPORTO DI COLLABORAZIONE**

Il rapporto di collaborazione è regolato da apposito contratto come da schema allegato e la relativa gestione è demandata al Dirigente Responsabile della struttura aziendale, a favore della quale il Collaboratore presta, in tutto o in prevalenza, la propria attività.

Al Dirigente Responsabile della Struttura aziendale spetta, inoltre, la rendicontazione di eventuali rimborsi di spese documentate, dette spese potranno riguardare esclusivamente il trasporto pubblico (escluso quello aereo e servizio taxi) ed il vitto nei limiti del rimborso del pasto consumato nella giornata nella quale viene effettuata l'attività, pari all'importo di 4.13 €, in analogia alle disposizioni previste per i dipendenti dalla contrattazione collettiva e, comunque, fino al limite omnicomprensivo pari ad € 2.000 (duemila) in ragione d'anno.



# Asl3

Sistema Sanitario Regione Liguria

## **ARTICOLO 8** **DEBITO INFORMATIVO**

L'Azienda provvede alla pubblicazione sul proprio sito web – sezione "Amministrazione Trasparente": consulenti e collaboratori - dei dati inerenti le collaborazioni gratuite con personale in quiescenza.

## **ARTICOLO 9** **OBBLIGHI DEL COLLABORATORE VOLONTARIO**

Il Collaboratore è tenuto al segreto d'ufficio e si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'attività di cui trattasi.

Il Collaboratore è tenuto inoltre al rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, anche particolari ed è designato soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali - Regolamento UE 679/2016 e relative norme di armonizzazione a cura del Dirigente responsabile della struttura aziendale a favore della quale il Collaboratore presta , in tutto od in prevalenza, la propria attività.

Il Collaboratore si impegna a svolgere l'attività nel rispetto dell'organizzazione aziendale e nell'osservanza delle norme in tema di tutela della salute e della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i.

Il Collaboratore si conforma agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento generale dei dipendenti delle P.A. ex D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento Aziendale, consultabile sul sito web aziendale al link:

<http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/atti-general-codici.html>

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la cessazione del rapporto di collaborazione , previa istruttoria in contraddittorio con l'Azienda.

## **ARTICOLO 10** **SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELE ASSICURATIVE**

L'Azienda provvede all'attuazione delle misure preventive e protettive di sicurezza negli ambienti di lavoro previste in materia dalle vigenti disposizioni normative e dalla regolamentazione interna vigente.

Il Collaboratore si impegna, prima dell'effettivo inizio dell'attività, a stipulare adeguate polizze assicurative inerenti sia la responsabilità civile e professionale sia contro gli infortuni e le malattie professionali, previa valutazione dell'Azienda in riferimento all'attività svolta, come indicata dal Dirigente Responsabile della Struttura.

Il Collaboratore volontario deve dichiarare di manlevare l'Azienda da qualsiasi responsabilità civile, verso terzi ed infortunistica. L'azienda non fornirà in alcun caso assistenza legale al Collaboratore.

## **ARTICOLO 11** **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Aziendale.

Prot. n. \_\_\_\_\_ del .....

**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO**

(art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90, conv. Legge 114/2014)

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale 3 (di seguito denominata anche "Committente" o "Asl3") con sede in Genova – Via A. Bertani n. 4, Codice Fiscale e Partita Iva n.03399650104, posta elettronica certificata [protocollo@pec.asl3.liguria.it](mailto:protocollo@pec.asl3.liguria.it) - di cui il rappresentante legale è il Direttore Generale Dr. Luigi Carlo Bottaro, legittimato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 587 del 01.08.2016.

E

Il Dr. .... (di seguito denominato anche "Collaboratore volontario"), nato a .....(....) il....., residente in ..... (....) via ....., ..... di cittadinanza ..... - Codice Fiscale ..... - Partita I.V.A. ...., ex dipendente dell'Asl3, collocato in pensione dal .....

PREMESSO CHE

- a) L'Asl3, giusta deliberazione n. .... del ....., intende acquisire la collaborazione dell'anzidetto Collaboratore volontario, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90 ed in conformità al Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione gratuita a personale in quiescenza adottato con delibera n. ----- del -----, conferendo un incarico dirigenziale/direttivo/di studio e consulenza;
- b) il Collaboratore volontario risulta in possesso dei necessari titoli accademici e/o di esperienza professionale per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto e si rende disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore del Committente, con rapporto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito *ut supra*;

tutto ciò premesso le parti

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue

## **ART. 1**

### **PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **ART. 2**

### **OGGETTO E TIPOLOGIA DI INCARICO**

2.1 L'Asl3 conferisce incarico direttivo/dirigenziale/di studio e consulenza, concordando con il Collaboratore volontario di svolgere le proprie prestazioni professionali conformemente all'incarico direttivo/dirigenziale/di studio e consulenza di seguito descritto

2.2 La collaborazione avrà ad oggetto esclusivamente le attività di:

2.3 Il Collaboratore volontario potrà svolgere la propria prestazione professionale nelle seguenti sedi dell'Asl3:

## **ART. 3**

### **NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO**

3.1 Per espressa e consapevole volontà delle parti il Collaboratore volontario opererà quale prestatore d'opera intellettuale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L.6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90;

3.2 Il Collaboratore volontario, svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Asl3 con le modalità attuative di seguito precisate.

Inoltre, potrà svolgere attività libero-professionale per altri committenti, purché la stessa non sia incompatibile con l'interesse del Committente o possa configurare l'ipotesi di concorrenza sleale o comunque di conflitto di interessi.

## **ART. 4**

### **MODALITA' ATTUATIVE DEL RAPPORTO**

4.1 Il Collaboratore volontario eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione e reciproca consulenza con il personale operante all'interno dell'Asl3.

4.2 Il Collaboratore volontario per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, potrà utilizzare i locali e le eventuali specifiche attrezzature e postazioni informatiche aziendali. È in ogni caso escluso al Collaboratore volontario l'utilizzo degli automezzi di proprietà o in uso all'Azienda.

4.3 Il Collaboratore volontario si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'Azienda senza vincolo di esclusiva, impegnandosi ad adempiere agli obblighi di diligenza ed appropriatezza richiesti dalla natura dell'attività medesima.

4.4 Il Collaboratore volontario è fornito di un badge personale ai soli fini identificativi e di accesso alle sedi dell'Asl3.

## **ART. 5**

### **PRESENZA PRESSO IL COMMITTENTE**

Il Collaboratore volontario opererà coordinando la propria attività, pienamente autonoma, con le esigenze rappresentate dal Direttore della Struttura presso cui presta la propria attività, secondo le specifiche competenze, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni inderogabili di legge in materia e dal presente contratto.

## **ART. 6**

### **RIMBORSI SPESE**

6.1 L' Asl3 riconoscerà al Collaboratore volontario soltanto eventuali rimborsi di spese, debitamente documentati e connesse all'espletamento di tale incarico <sup>1</sup>, nel limite massimo di €. 2.000,00 annue. Non si dà luogo ad alcuna ritenuta previdenziale, essendo il Collaboratore volontario già in godimento del trattamento di quiescenza in quanto ex dipendente.

6.2 I rimborsi spese verranno liquidati ed accreditati al Collaboratore volontario dalla S.C. Bilancio e Contabilità, previa presentazione, di specifica richiesta al Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, cui compete la valutazione in merito alla documentazione presentata dal Collaboratore, per mezzo del Dirigente Responsabile della struttura aziendale, a favore della quale il Collaboratore presta, in tutto o in prevalenza, la propria attività.

6.3 Il Collaboratore rinuncia ad ogni pretesa o azione volta a ottenere il riconoscimento di qualsiasi ulteriore spettanza economica.

## **ART. 7**

### **DURATA**

7.1 L'incarico è conferito a decorrere dal \_\_\_\_\_ e terminerà il \_\_\_\_\_, fatto salvo il recesso anticipato (senza obbligo di comunicarne i motivi) di una delle parti, da inviare con preavviso scritto di 7 giorni a mezzo raccomandata A/R.

7.2A L'incarico non può avere durata superiore a un anno, non è prorogabile nè rinnovabile, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 e s.m.i..<sup>2</sup>

7.2B L'incarico può essere prorogato o rinnovato, sussistendone le condizioni previste nel regolamento e secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 e s.m.i..<sup>3</sup>

## **ART. 8**

### **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Il presente contratto si risolverà anticipatamente rispetto alla data stabilita, senza preavviso, nei seguenti casi:

- a) grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto;
- b) mancata osservanza del segreto d'ufficio;
- c) impossibilità sopravvenuta del Collaboratore volontario allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto;
- d) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'art. 13 del presente contratto.

---

<sup>1</sup> Per quanto riguarda le spese di trasporto, verranno unicamente considerate quelle relative al mezzo di trasporto pubblico (escluso quello aereo e servizio taxi). Per quanto concerne, invece, le spese di vitto, verranno considerate quelle relative al pasto consumato nella giornata nella quale viene espletata l'attività, pari all'importo di 4.13 €, in analogia alle disposizioni previste per i dipendenti dalla contrattazione collettiva e, comunque, fino al limite onnicomprensivo pari ad € 2.000 (duemila).

<sup>2</sup> Tale comma trova applicazione solo in riferimento agli incarichi dirigenziali o direttivi.

<sup>3</sup> Tale comma trova applicazione solo in riferimento agli incarichi di consulenza o studio.

## **ART. 9**

### **DICHIARAZIONE DEL COLLABORATORE**

Il Collaboratore volontario dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare al momento del presente contratto, in alcuna situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi in relazione alle vigenti disposizioni di legge; dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

## **ART. 10**

### **RESPONSABILITA'**

10.1 E' fatto carico al Collaboratore volontario di provvedere alla stipula di polizza assicurativa per responsabilità professionale e civile - verso terzi - (RCT), con massimali adeguati alle mansioni svolte, nonché contro eventuali infortuni causati dall'espletamento dell'incarico.

10.2 Il Collaboratore volontario dichiara di manlevare l'Azienda da ogni eventuale responsabilità civile - verso terzi - ed infortunistica. L'Azienda non fornirà, in alcun caso, assistenza legale al Collaboratore.

## **ART. 11**

### **CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

11.1 Il Collaboratore volontario è tenuto al segreto d'ufficio per tutte le notizie di cui verrà a conoscenza nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto.

11.2 Il Collaboratore volontario è tenuto, inoltre, al rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, anche particolari ed è designato soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali - Regolamento UE 679/2016 e relative norme di armonizzazione a cura del Dirigente responsabile della struttura aziendale a favore della quale il Collaboratore presta, in tutto od in prevalenza, la propria attività.

11.3 Il Collaboratore si impegna a svolgere l'attività nel rispetto dell'organizzazione aziendale e nell'osservanza delle norme in tema di tutela della salute e della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i..

## **ART. 12**

### **CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SULLA TRASPARENZA**

13.1 Il Collaboratore volontario si impegna alla scrupolosa osservanza del codice di comportamento dell'Azienda, approvato con deliberazione n. 48 del 31.1.2014 e aggiornato con deliberazione n. 305 del 28.06.2018, le cui eventuali violazioni possono comportare, a seconda della gravità, anche la risoluzione del presente contratto.

Il Codice di Comportamento è pubblicato e scaricabile dal sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" <http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/atti-general-codici.html>

Il Collaboratore volontario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta la presa d'atto del codice di comportamento.

13.2 Si impegna, inoltre, ad applicare le disposizioni e le misure di prevenzione presenti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente (P.T.P.C.T), adottato dall'Azienda, nonché le disposizioni relative alla trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i, il P.T.P.C.T aggiornato è pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'indirizzo: <http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>.

**ART. 13**  
**CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Genova.

**ART. 14**  
**CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente stabilito e pattuito dal presente contratto, le parti richiamano le norme sul lavoro autonomo di cui al Codice Civile ed all'ulteriore normativa vigente, per quanto compatibili.

Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi del punto 25 Tabella B) del Decreto del Presidente della Repubblica numero 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso stante l'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 numero 131.

Reso in duplice originale in Genova, presso la sede dell'Asl3 Via Bertani n. 4, in data.....

Letto, confermato e sottoscritto

Genova lì, .....

Il DIRETTORE GENERALE  
Dott. Luigi Carlo BOTTARO

.....

Il Collaboratore volontario

.....

Il Collaboratore dichiara di aver preso visione e di accettare in particolare le condizioni di cui agli articoli 6.3. - 8 - 10 - 11 - 12 - 13.

Il DIRETTORE GENERALE  
Dott. Luigi Carlo BOTTARO

.....

Il Collaboratore volontario

.....